

# GLOBAL MINIMUM TAX OBBLIGHI INFORMATIVI E DICHIARATIVI

Giovedì 18 giugno 2026

**Relatori:**


Dott. Riccardo AROMA – *Consulente fiscale*

Dott. Giancarlo PIOZZO DI ROSIGNANO – *Commercialista in Torino*


Dott. Francesco SCARFONE – *Commercialista in Torino*

# INTRODUZIONE

# I 3 meccanismi impositivi del Pillar Two



# Flusso Operativo




## SOGGETTI ED AMBITI DI APPLICAZIONE

# La classificazione dei soggetti: un quadro di sintesi

| Sigla   | Definizione   |
|---|---|
| <b>UPE</b> (Ultimate Parent Entity)             | Entità capogruppo ultima che controlla direttamente o indirettamente tutte le altre entità del gruppo e che non è a sua volta controllata da un'altra entità tenuta a consolidarla.   |
| <b>IPE</b> (Intermediate Parent Entity)         | Entità capogruppo intermedia che possiede direttamente o indirettamente una partecipazione in un'altra entità del gruppo e si colloca tra la UPE e le entità controllate.   |
| <b>POPE</b> (Partially-Owned Parent Entity)     | Entità capogruppo parzialmente posseduta, nella quale oltre il 20% dei diritti patrimoniali è detenuto da soggetti esterni al gruppo. È soggetta a regole specifiche nell'applicazione dell'Income Inclusion Rule.  |
| <b>CE</b> (Constituent Entity)                  | Entità costituente del gruppo multinazionale o nazionale di grandi dimensioni. Include società, stabili organizzazioni e altre entità incluse nel perimetro GloBE.  |
| <b>JV</b> (Joint Venture)                       | Joint venture che soddisfa specifici requisiti di partecipazione e che viene trattata separatamente ai fini del calcolo dell'aliquota effettiva e dell'eventuale top-up tax.  |
| <b>Main Entity</b>                              | Entità principale cui è attribuita una stabile organizzazione ai fini dell'applicazione delle regole GloBE.   |
| <b>PE</b> (Permanent Establishment)             | Stabile organizzazione di un'entità situata in una giurisdizione diversa da quella della casa madre, considerata come entità separata ai fini GloBE.  |
| <b>Excluded Entity</b>                          | Entità esclusa dall'ambito di applicazione delle regole GloBE (ad esempio enti governativi, organizzazioni internazionali, fondi pensione qualificati, fondi di investimento qualificati e veicoli immobiliari qualificati che soddisfano determinati requisiti). |
| <b>MOCE</b> (Minority Owned Constituent Entity) | Entità costituente del gruppo nella quale la controllante capogruppo detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari o inferiore al 30 per cento.   |

## Ambito di applicazione - esempio



# OBBLIGHI INFORMATIVI E ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

# GloBE Information Return (GIR) – Comunicazione Rilevante (1/2)



## Base normativa

- Art. 51, D.Lgs. 209/2023
- Decreto Vice Ministro MEF. 16 ottobre 2025 (Decreto GIR)
- Modello GIR: Allegato 1, Decreto GIR
- Scambio di informazioni UE: DAC 9 (Direttiva 2025/872) recepita con Decreto GIR
- Scambio di informazioni info extra-UE: GIR MCAA

## Struttura della GIR

- SEZ. 1 Struttura societaria del gruppo
- SEZ. 2 Regimi semplificati ed esclusioni giurisdizionali
- SEZ. 3 Calcoli ETR per giurisdizione (se non si applicano Safe Harbour)

## Termine di presentazione

Termine ordinario

15° mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento

Esercizio transitorio

18° mese successivo – per soggetti solari: 30 GIUGNO 2026

# GloBE Information Return (GIR) – Comunicazione Rilevante (2/2)

## SEZ.1

- Informazioni riferite non solo alle entità incluse nel perimetro di applicazione della GMT, ma anche alle entità escluse e le motivazioni dell'esclusione.
- Partecipazioni anche da «entità non appartenenti al gruppo aggregate».
- Per le IPE e le POPE, occorre specificare se sono tenute ad applicare la IIR.
- Variazioni della struttura del gruppo durante l'esercizio di riferimento.
- Paesi destinatari dello scambio di informazioni e Paesi con diritti impositivi nei confronti di un altro (più Paesi possono avere diritti impositivi nei confronti dello stesso Paese).

## SEZ.2

- Necessario comunicare eventuali differenze tra giurisdizioni nell'applicazione dei regimi semplificati/esclusioni ed eventualmente compilare la Sezione 3.
- Opzioni e dati rilevanti ai fini dei test.
- Possibile selezionare opzione QDMTT Safe Harbour insieme ad una delle altre opzioni (e.g. regime transitorio semplificato – ETR semplificato)

## SEZ.3

- In specifiche circostanze il calcolo dell'ETR e dell'imposizione integrativa viene eseguito per sottogruppi (e.g. MOCE).
- Nel caso di calcolo ai sensi delle regole locali QDMTT avente status di «Porto Sicuro», la Sezione 3 deve essere compilata sulla base del solo Paese con diritti impositivi. Tra l'altro, occorre indicare i principi contabili conformi o autorizzati utilizzati come fonte del FANIL.

# GIR e Modello di Notifica



- In base al decreto GIR, tutte le CE localizzate in Italia sono tenute a presentare la GIR.
- La UPE è generalmente l'entità che presenta la GIR (possiede il set informativo completo del gruppo), ancorchè possa essere designata qualsiasi CE appartenente al Gruppo (localizzata o non localizzata in Italia)

## Modello di Notifica (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 agosto 2025, n.321488)

- Le CE italiane sono esonerate dalla presentazione della GIR se questa è presentata da UPE/entità designata.
- Condizione: il Paese dell'entità designata deve avere un accordo qualificato di scambio informazioni relativo alla GIR con l'Italia.
- In tal caso, le CE italiane presentano il modello di notifica e comunicano all'amministrazione fiscale italiana l'entità del gruppo incaricata di presentare la GIR.
- Il modello di notifica può essere trasmesso da un'impresa locale designata per conto di tutti i soggetti esonerati.
- Scadenza allineata alla GIR (30 giugno 2026 per l'anno solare 2024).

# Scambio di informazioni GIR: caso EU



- Gruppo multinazionale con UPE in Germania.
- Periodo d'imposta coincidente con anno solare.
- La UPE presenta la GIR relativa al 2024 in Germania.
- Sei CEs del Gruppo sono localizzate in Italia.

➤ In linea di principio, ciascuna delle sei CEs localizzate in Italia è obbligata a presentare la GIR

➤ Tuttavia, in luogo della GIR, è possibile procedere con la presentazione del modello di notifica giacché:

- La GIR è presentata dalla UPE;
- La Germania ha un accordo qualificato con l'Italia che consente lo scambio di informazioni relativo alla GIR (Direttiva DAC 9 - si v. anche <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/international-standards-on-tax-transparency/automatic-exchange-of-information-exchange-relationships.html>);
- In tal caso, ciascuna delle CE italiane presenta il modello di notifica oppure una sola CE può presentarlo per conto di tutte le sei CEs localizzate in Italia

# Scambio di informazioni GIR: caso non-EU (1/2)



- Gruppo multinazionale con UPE in Svizzera.
- Periodo d'imposta coincidente con anno solare.
- La UPE presenta la GIR relativa al 2024 in Svizzera.
- Sedici CE del Gruppo sono localizzate in Italia.

- In linea di principio, ciascuna delle sei CE localizzate in Italia è obbligata a presentare la GIR
- Tuttavia, in luogo della GIR, dovrebbe essere possibile procedere con la presentazione del modello di notifica giacché:
  - La GIR è presentata dalla UPE;
  - La Svizzera e l'Italia sono incluse nella lista dei Paesi dell'allegato al documento pubblicato dall'OCSE il 18 maggio 2026 «GLOBAL MINIMUM TAX: SUPPORT FOR CENTRAL GLOBE INFORMATION RETURN FILING AND EXCHANGE (2024 REPORTING FISCAL YEAR) © OECD 2026». Se la GIR è presentata, entro la scadenza, in uno dei Paesi indicati in tale allegato, i Paesi che hanno introdotto dal 2024 le regole GMT si impegnano, nei limiti delle rispettive norme interne, a non applicare sanzioni o a non far valere immediatamente l'obbligo di deposito locale della GIR;
  - In tal caso, ciascuna delle CE italiane presenta il modello di notifica oppure una sola CE può presentarlo per conto di tutte le sedici CE localizzate in Italia

# Scambio di informazioni GIR: caso non-EU (2/2)



- Gruppo multinazionale con UPE nelle Isole Vergini Britanniche.
- Periodo d'imposta coincidente con anno solare.
- Una CE designata presenta la GIR relativa al 2024 nel Regno Unito.
- Due Ces del Gruppo sono localizzate in Italia.

➤ In linea di principio, ciascuna delle due CE localizzate in Italia è obbligata a presentare la GIR

➤ Tuttavia, in luogo della GIR, dovrebbe essere possibile procedere con la presentazione del modello di notifica giacché:

- La GIR è presentata da una CE nel Regno Unito;
- Il Regno Unito e l'Italia sono incluse nella lista dei Paesi dell'allegato al documento pubblicato dall'OCSE il 18 maggio 2026 «GLOBAL MINIMUM TAX: SUPPORT FOR CENTRAL GLOBE INFORMATION RETURN FILING AND EXCHANGE (2024 REPORTING FISCAL YEAR) © OECD 2026». Se la GIR è presentata, entro la scadenza, in uno dei Paesi indicati in tale allegato, i Paesi che hanno introdotto dal 2024 le regole GMT si impegnano, nei limiti delle rispettive norme interne, a non applicare sanzioni o a non far valere immediatamente l'obbligo di deposito locale della GIR;
- In tal caso, ciascuna delle CE italiane presenta il modello di notifica oppure una sola CE può presentarlo per conto di tutte le sedi CE localizzate in Italia

# Dichiarazione GMT – Soggetti Obbligati e Scadenze



## Soggetti localizzati in Italia tenuti alla presentazione:

1

UPE, IPE, POPE – responsabili dell'imposta minima integrativa (IIR)

2

Impresa individuata quale responsabile dell'imposta minima suppletiva (UTPR)

3

Impresa responsabile dell'imposta minima nazionale (QDMTT)

## Scadenze dichiarative

Termine ordinario

15° mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento

Esercizio transitorio

18° mese successivo – per soggetti solari: 30 GIUGNO 2026

# Dichiarazione GMT – Struttura

*Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2026, n.46523; Decreto Vice Ministro MEF, 7 novembre 2025*

## QUADRO A

Dati del gruppo, regimi semplificati e cause di esclusione

## QUADRO D

UTPR: determinazione dell'importo eventualmente dovuto in talia (e.g. UPE in Paese che non ha implementato IIR)

## QUADRO B

IIR: determinazione ETR per Paese (ed eventuali sottogruppi)

## QUADRO E

QDMTT: determinazione dell'importo eventualmente dovuto in Italia

## QUADRO C

IIR: determinazione dell'importo eventualmente dovuto in Italia

## QUADRO F

Riepilogo dati di liquidazione delle imposte

**⚠ La Dichiarazione GMT va presentata anche in caso di applicazione di Safe Harbour (anche se l'imposta è zero)**

# Dichiarazione GMT – Caso 1



- Gruppo multinazionale con UPE in Corea del Sud.
- Periodo d'imposta coincidente con anno solare.
- Tre CE del Gruppo sono localizzate in Italia.
- Nessuna delle CE si qualifica come IPE/POPE.
- Per il 2024 è verificato il Transitional CbCR Safe Harbour – De Minimis Test.
- La CE designata come responsabile dell'imposta minima nazionale (QDMTT presenta la Dichiarazione GMT compilando:

## QUADRO A

Regimi semplificati – unicamente con riferimento a regimi semplificati di cui fruiscono le CE localizzate in Italia.

## QUADRO E

QDMTT - Sezione IV – soggetti solidalmente e congiuntamente responsabili con il dichiarante

## Dichiarazione GMT – Caso 2

- Gruppo multinazionale con UPE in Francia.
- Periodo d'imposta coincidente con anno solare.
- Una POPE del Gruppo è localizzata in Italia e detiene al 100% una CE localizzata in Italia e due CE localizzate in Romania.
- La POPE non è posseduta al 100% da un'altra POPE che applica IIR.
- Per il 2024, con riferimento all'Italia, è verificato il Transitional CbCR Safe Harbour – Simplified ETR Test.
- La POPE – designata quale responsabile della QDMTT - deve presentare la Dichiarazione GMT compilando:

### QUADRO A

Regimi semplificati – segnalando:

- per l'Italia: regime semplificato di cui fruisce
- Per la Romania: Imposta minima nazionale/equivalente con i requisiti del porto sicuro

### QUADRO E

QDMTT - Sezione IV – soggetti solidalmente e congiuntamente responsabili con il dichiarante (altra CE italiana)

**Gli adempimenti variano in funzione dell'assetto del gruppo!**

## Dichiarazione GMT – Caso 3



- Gruppo multinazionale con UPE in Svizzera.
- Periodo d'imposta coincidente con anno solare.
- Una POPE del Gruppo è localizzata in Italia e detiene al 100% due CE localizzate in Italia.
- La POPE non è posseduta al 100% da un'altra POPE che applica IIR.
- Per il 2024, con riferimento all'Italia, non è verificato alcun Transitional CbCR Safe Harbour.
- La POPE deve presentare la Dichiarazione GMT compilando:

### QUADRO A

Regimi semplificati – segnalando:

- per l'Italia: imposta minima nazionale/equivalente con i requisiti del porto sicuro\*

### QUADRO E

QDMTT:

- Sezione I – dati delle Ces
- Sezione II – Calcolo della QDMTT
- Sezione III – Totale QDMTT (se dovuta)
- Sezione IV – Soggetti coobbligati ed eventuale ripartizione dell'onere

### QUADRO F

Liquidazione QDMTT (se dovuta)

*\* Ciò esonera dall'applicazione dell'IIR e, quindi, dalla compilazione dei relativi quadri*

## Dichiarazione GMT – Caso 4



- Gruppo multinazionale con UPE in Spagna.
- Periodo d'imposta coincidente con anno solare.
- Tre MOCE del Gruppo sono localizzate in Italia.
- Per il 2024, con riferimento all'Italia, è verificato il Transitional CbCR Safe Harbour – Simplified ETR Test.
- La MOCE designata quale responsabile della QDMTT deve presentare la Dichiarazione GMT compilando:

### QUADRO A

Regimi semplificati – segnalando:

- Per l'Italia: regime semplificato di cui fruisce il Gruppo\*

### QUADRO E

QDMTT - Sezione IV – soggetti solidalmente e congiuntamente responsabili con il dichiarante (altre due MOCE)

*\* Si ritiene che debbano essere compilati tre distinti righi per rappresentare i tre distinti sottogruppi costituiti dalle MOCE (cfr. FAQ del 29 maggio 2026 pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate - <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq-fiscale-globe>).*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE